

Al Presidente del
Consiglio regionale
del Piemonte

INTERPELLANZA N. 1477

ai sensi dell'articolo 18, comma 4, dello Statuto e
dell'articolo 101 del Regolamento interno
a risposta orale in Aula

**OGGETTO: Edifici di culto e pertinenze funzionali relative all'esercizio del culto stesso (L.R. 15/1989).
Questa Giunta sta monitorando l'attuazione della suddetta Legge Regionale?**

Premesso che:

- i beni culturali che costituiscono il patrimonio culturale di interesse religioso, talvolta di pregio artistico assoluto, sono soprattutto testimonianze di cultura e di civiltà;
- con la Legge Regionale n. 15 del 7 marzo 1989 la Regione Piemonte ha inteso disciplinare i rapporti intercorrenti tra insediamenti abitativi e servizi religiosi ad essi pertinenti, nel quadro delle attribuzioni spettanti rispettivamente ai Comuni e agli Enti istituzionalmente competenti in materia di culto della Chiesa cattolica e delle altre confessioni religiose che abbiano una presenza organizzata, diffusa e rilevante a livello nazionale e significativa nella comunità locale di riferimento;
- la suddetta norma ha previsto che i Comuni, in fase di formazione e revisione degli strumenti urbanistici generali, assegnino le aree destinate ad attrezzature religiose sulla base delle esigenze locali e della valutazione delle istanze avanzate dalle confessioni religiose;
- la suddetta norma ha indicato che siano riservate quote dei proventi derivanti da oneri per opere di urbanizzazione secondaria da destinare alle confessioni religiose per interventi edilizi concernenti gli edifici di culto e relative pertinenze.

Rilevato che:

- la Legge Regionale n. 15 del 7 marzo 1989 *“Individuazione negli strumenti urbanistici generali di aree destinate ad attrezzature religiose - Utilizzo da parte dei Comuni del fondo derivante dagli oneri di urbanizzazione e contributi regionali per gli interventi relativi agli edifici di culto e pertinenze funzionali all'esercizio del culto stesso”* è stata modificata dalla:
 - 1) L.R. 39 del 17/07/1997, la quale ha sostituito l'art. 1 (Finalità) come segue: *“La presente legge regionale disciplina i rapporti intercorrenti tra insediamenti abitativi e servizi religiosi ad essi pertinenti, nel quadro delle attribuzioni spettanti rispettivamente ai Comuni ed agli Enti istituzionalmente competenti in materia di culto della Chiesa cattolica e delle altre confessioni religiose che abbiano una presenza organizzata, diffusa e consistente a livello nazionale ed un significativo insediamento nella comunità locale di riferimento”*;
 - 2) L.R. 39 del 17/07/1997, la quale ha modificato il comma 2 dell'articolo 6;
 - 3) L.R. 11 del 01/08/2018 all'art. 41 (*Modifiche alla legge regionale 7 marzo 1989, n. 15*) che ha modificato il titolo della Legge Regionale 7 marzo 1989, n. 15 da *“Individuazione negli strumenti urbanistici generali di aree destinate ad attrezzature religiose. Utilizzo da parte dei Comuni del fondo derivante dagli oneri di urbanizzazione e contributi regionali per gli interventi relativi agli edifici di culto e pertinenze funzionali all'esercizio del culto stesso”* in *“Individuazione negli strumenti urbanistici generali di aree destinate ad attrezzature religiose. Utilizzo da parte dei Comuni del fondo derivante dagli oneri di urbanizzazione”*;
 - 4) L.R. 11 del 01/08/2018 all'art 45 (*Abrogazioni*) che ha abrogato alla lettera l): l'articolo 6 (*Interventi regionali*), 7 (*Disposizioni finanziarie*) e 8 (*Norme transitorie*) della Legge Regionale 7 marzo 1989, n. 15.

Considerato che:

- la Regione Piemonte riconosce e considera la cultura, in tutti i suoi aspetti, generi e manifestazioni, come valore essenziale e strumento fondamentale di crescita umana, di libera espressione, mezzo di promozione ed educazione sociale, di comunicazione, di insostituibile valore sociale e formativo, in particolare per le giovani generazioni, e quale fattore di sviluppo economico e sociale del territorio e delle comunità che lo abitano.

Visto che:

- la L.R. 11/2018 “*Disposizioni coordinate in materia di cultura*” dispone:
 - 1) all’art. 4 (Funzioni della Regione) che “*la Regione programma, indirizza e sostiene le attività culturali e dello spettacolo, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio culturale materiale e immateriale, anche attraverso l’armonizzazione ed il coordinamento di risorse, programmi e progetti con i differenti livelli istituzionali, previa intesa o accordo. L’attività regionale tiene conto delle istanze emergenti dai territori ed è informata a criteri di sussidiarietà verticale e orizzontale e di trasparenza nell’utilizzo delle risorse*”;
 - 2) all’art. 6 il Programma triennale della cultura quale strumento di programmazione degli interventi della Regione in materia di beni e attività culturali;
 - 3) all’art. 7 gli strumenti di intervento per il conseguimento delle finalità e degli obiettivi;
 - 4) all’art. 11 che la Regione “*promuove e sostiene, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, ai sensi dell’ articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) e nello spirito della Convenzione quadro del Consiglio d’Europa sul valore dell’eredità culturale per la società firmata a Strasburgo il 27 febbraio 2013, anche in concorso con altri soggetti pubblici e privati, la messa in sicurezza, il recupero, la salvaguardia, la conoscenza e la valorizzazione dei beni culturali di interesse artistico, storico, religioso, archeologico nel loro contesto di paesaggio culturale e ne favorisce la manutenzione, l’utilizzo, l’accessibilità e la fruizione pubblica anche sulla base di specifici progetti*”.

Preso atto:

- della deliberazione n. 24-5377 del 15/07/2022 “*L.R. 11/2018. DCR n. 227 del 5 luglio 2022 “L.r. n. 11/2018 art. 6 Approvazione del Programma Triennale della Cultura per il triennio 2022/2024”. Definizione per l’anno 2022 del riparto delle risorse di cui al bilancio di previsione 2022-2024 secondo gli ambiti di intervento previsti dalla legge regionale 11/2018” – capitolo “2.1.4 PATRIMONIO CULTURALE DI INTERESSE RELIGIOSO (art. 11)”*”.

Dato atto che:

- lo stanziamento del capitolo del bilancio finanziario n. 291131 “*Interventi regionali concernenti gli edifici di culto e le pertinenze funzionali relative all’esercizio del culto stesso (L.R. 7 marzo 1989 n.15)*” – Missione 05, Programma 0502 è pari a zero da diversi anni;

INTERPELLA

la Giunta regionale

per conoscere:

- a quale annualità risalga l’ultimo bando della Regione;
- in quale annualità possano essere collocati i progetti che hanno beneficiato del sostegno della Regione Piemonte;
- quali e quanti siano stati i progetti che hanno potuto beneficiare delle quote dei proventi derivanti da oneri per opere di urbanizzazione secondaria in Piemonte nell’ultimo quinquennio – ripartiti per provincia – nonché l’ammontare delle risorse impiegate e destinate a tale tipologia di beni culturali;
- se questa Giunta abbia monitorato nel tempo il territorio affinché sia stata data corretta applicazione alle finalità della L.R. 15/1989 e quale ruolo intenda assumere perché sia data corretta attuazione alle finalità della suddetta Legge.